# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1213

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato MARTE FERRARI**

Modifica degli articoli 2400 e 2402 del codice civile, in materia di nomina e di retribuzione dei membri del collegio sindacale di talune società per azioni

*Presentata il 4 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno degli aspetti più patologici della vita delle società commerciali sta nella mancanza di controlli efficaci a tutela degli azionisti nei confronti degli amministratori.

L'attività dell'impresa, il giro degli affari, il significato del bilancio e delle relazioni degli amministratori, a seguito dell'ingigantirsi delle concentrazioni capitalistiche negli ultimi decenni, sono divenuti complessi al punto che riesce difficile allo azionista di poter difendersi contro eventuali abusi. Troppo sovente l'azionista partecipa alle assemblee senza tuttavia rendersi conto delle conseguenze concrete che comportano le deliberazioni alle quali è chiamato a partecipare.

La vita delle società è caratterizzata dalla scissione tra la *property without power* e la *power without property*.

Il potere decisionale è sovente concentrato in una piccola minoranza di fronte ad una larga maggioranza di azionisti molto frazionata e poco informata.

La minoranza depositaria del potere decisionale appare sempre più come un tutore economico senza obbligo di rendiconto ed è agli antipodi della democrazia societaria.

La recente evenienza di società finanziarie gestite in modo spericolato e che hanno causato gravissimi danni ai risparmiatori, costituisce il migliore indice della gravità della situazione. Si ha qui riguardo a quanto si è verificato in tempi abbastanza recenti ed i cui casi più noti sono l'Istituto Fiduciario Lombardo, la SEM dei fratelli Canavesio, la Lombardfin, la Primo Merzato e Rete mia, e via dicendo.

Anche quanto è accaduto per il Banco Ambrosiano sta a dimostrare la inefficenza dei controlli al punto che il dissesto si è aggravato perfino dopo il ritorno del suo principale protagonista alla guida della società, a seguito di un periodo di carcerazione.

Il nostro ordinamento prevede indubbiamente che nei confronti degli amministratori possono essere esperite le azioni di responsabilità di cui agli articoli 2393 e 2395 del codice civile ma esse vengono per lo più private della loro funzione di deterrente, mediante polizze assicurative largamente diffuse.

La responsabilità penale a carico degli amministratori per i reati societari e di bancarotta, è solo una responsabilità di tipo repressivo a posteriori.

Quello che, in definitiva, manca, nelle società moderne, è un efficace controllo preventivo.

Le caratteristiche sopra evidenziate, relative ad una concentrazione di potere in una ristretta minoranza e alla esistenza di una maggioranza azionaria molto frazionata e poco informata, suggerisce l'adozione di cautele maggiori di quelle esistenti. Il controllo assembleare sugli amministratori è divenuto praticamente inesistente perché le assemblee sono gestite di fatto da professionisti incaricati dal medesimi amministratori. In questo contesto appare quanto mai opportuno valorizzare il controllo esercitato dal collegio sindacale.

Il concreto esercizio dei poteri di controllo da parte di questi risente in larga misura della posizione di autonomia o meno del collegio sindacale, in base alla fonte della propria nomina. Questa, infatti, influisce in modo determinante sulla effettiva autonomia del collegio sindacale che, per essere nominato dall'assemblea sociale, viene a trovarsi nella condizione di chi è debitore della fiducia accordatagli dal gruppo di controllo. La circostanza che le assemblee siano dominate di fatto dalla minoranza di cui si è parlato o addirittura dagli stessi amministratori, è alla base della non incisiva efficenza del suo controllo.

Quest'ultimo appare insostituibile in quanto trattasi di controllo interno e perciò penetrante in ordine alla vita della società. Anche le cautele in taluni casi previste mediante controlli della Consob e delle società di revisione, non eliminano la esigenza del collegio sindacale, perché in tali casi si tratta di controlli esterni.

Quanto è accaduto, in ordine alle censure mosse a proposito dell'Istituto Finanziario Milanese da parte di una banca di rilevanti dimensioni, nei confronti di una società di revisione, dimostra quanto è stato sopra detto.

In questa sede si propone almeno per quanto riguarda (per ora) le società per azioni i cui titoli sono trattati sui mercati finanziari (Borsa valori, mercato ristretto dei titoli azionari, terzo mercato) o che sollecitano o gestiscano il pubblico risparmio, che il collegio sindacale delle predette società venga nominato dal tribunale del luogo, dove la società ha sede, tra professionisti di sicura competenza e specchiata moralità e non dalle assemblee azionarie.

Ciò ad integrazione dell'articolo 2400 del codice civile.

Il compenso del predetto collegio sindacale sarà pure determinato dal tribunale, con previsione aggiuntiva all'articolo 2402 codice civile.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 2400 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2400. – *(Nomina e cessazione dall'ufficio).* — I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio e non possono essere revocati, se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

I sindaci delle società per azioni che hanno titoli quotati sui mercati finanziari o sollecitano o gestiscono il pubblico risparmio, sono nominati dal tribunale del luogo dove la società ha sede.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio, devono essere iscritte nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata ».

ART. 2.

1. L'articolo 2402 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2402. – *(Retribuzione).* — La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. La retribuzione dei sindaci, nominati ai sensi dell'articolo 2400, terzo comma, è determinata dal tribunale che ha provveduto alla loro nomina ».